

**BANDO PER 37 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO PRESSO IL CIAO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2015 AL
31 GENNAIO 2016**

D.R. n. 2724/2014 del 27/10/2014

IL RETTORE

- VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTA la delibera n. 299/13 del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 139 del 16/01/2014 con la quale è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio finanziario 2014;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 2287/2014 del 13/05/2014 con il quale sono state assegnate le borse di collaborazione da destinare al CIAO

DECRETA

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico 2014/2015, un concorso per l'attribuzione di n. 37 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso il Centro Informazioni Accoglienza Orientamento (CIAO).

ART. 2 (periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, **nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016.**

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

- compiti di indirizzo, informazione ed orientamento per gli studenti italiani e per gli immatricolandi all'Università;
- compiti di supporto ai singoli sugli adempimenti legati alla qualità di studente.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dall'Amministrazione.

Si fa presente che nel calendario dei turni non sono previste agevolazioni per i laureandi.

La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ non possono usufruire della borsa di collaborazione studenti che si laureino senza effettuare il pagamento della prima e/o della seconda rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2014/2015;
- ✓ non possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione;
- ✓ prima dell'inizio dell'attività di collaborazione, gli studenti dovranno seguire un corso di formazione obbligatorio. I borsisti che non avranno effettuato tutte le ore di formazione previste non potranno prendere servizio;
- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;

- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ in caso di conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico) durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione, lo studente decade contestualmente dal diritto alla prosecuzione della collaborazione stessa;
- ✓ il borsista che decade dalla borsa di collaborazione prima del termine delle 150 ore non può percepire la seconda rata della borsa; se quest'ultima fosse già stata percepita, lo studente è tenuto a restituire l'importo;
- ✓ prima del termine delle ore di collaborazione ciascun borsista deve produrre una breve relazione sull'attività svolta.

ART. 5 (compenso)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Il compenso viene corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 e 150 ore di collaborazione, con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto da l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

ART. 6 (requisiti di ammissione)

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D.M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D.M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2014/15 dal **secondo anno al secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non aver accumulato **più di due anni di fuori corso** durante l'intera carriera universitaria.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito è stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D.M. 509/99)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2014/15 dal **primo anno al secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non essere stato iscritto, nel corso di laurea di primo livello, oltre il secondo anno fuori corso;
- d) non aver accumulato **più di due anni di fuori corso** durante l'intera carriera universitaria.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente

(anche se intermedio)

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno sommati anche gli eventuali anni di iscrizione fuori corso nel corso di laurea di primo livello.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico 2014/15;
- b) il merito, inteso come la media ponderata dei voti di tutti gli esami superati nel primo anno del corso di laurea magistrale e di tutti quelli del corso di laurea di primo livello;
- c) non aver accumulato **più di due anni di fuori corso** durante l'intera carriera universitaria.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di laurea di primo livello.

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2014/15 dal **primo anno al secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non essere stato iscritto, nel corso di laurea di primo livello, oltre il secondo anno fuori corso;
- d) non aver accumulato **più di due anni di fuori corso** durante l'intera carriera universitaria.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di laurea di primo livello.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma

precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D.M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2014/15 dal **secondo anno al secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non aver accumulato più di **due anni di fuori corso** durante l'intera carriera universitaria.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

ART. 7 (media ponderata richiesta)

A tutti gli studenti partecipanti al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il **possesso della media ponderata minima** di seguito riportata:

- **almeno 26/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia;
- **almeno 25/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Architettura, Economia, Farmacia e Medicina, Medicina e Odontoiatria, Medicina e Psicologia, Scienze Politiche Sociologia Comunicazione;
- **almeno 24/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali;
- **almeno 23/30** per gli studenti immatricolati/iscritti alle Facoltà di Ingegneria civile e industriale, Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica.

ART. 8 (incompatibilità)

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che abbiano già conseguito la laurea specialistica, magistrale o di Vecchio Ordinamento;
- b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- c) studenti non in regola con i pagamenti delle tasse universitarie per gli anni accademici precedenti e/o per l'anno accademico corrente;
- d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2014/2015;
- e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;

- f) studenti che si laureino senza effettuare il pagamento della prima e/o della seconda rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2014/2015;
- g) studenti che rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- h) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- i) studenti che abbiano già presentato due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2014/2015;
- j) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per l'a.a. 2014/2015 e che abbiano già iniziato la relativa attività di collaborazione;
- k) studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione;
- l) studenti che non superino il colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio;
- m) studenti stranieri che non superino la prova di conoscenza della lingua italiana scritta e orale.

ART. 9 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web:

<http://borsecoll.uniroma1.it/>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala C II piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le ore **16.30** del giorno **11 dicembre 2014** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
- martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- l'indirizzo di residenza o di domicilio;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di impegnarsi a versare la prima e la seconda rata delle tasse dovute entro le scadenze previste dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2014/2015;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'a.a. 2014/2015;
- l'eventuale fruizione, negli anni accademici precedenti, di borsa di collaborazione presso il CIAO;
- di non avere già presentato due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2014/2015;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2014/2015 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 10 (commissione)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta da cinque membri di cui due rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ART. 11 (graduatoria di merito)

La Commissione, di cui all'art. 10 del presente bando di concorso nel formulare le graduatorie selezionerà, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del presente bando di concorso e che non abbiano situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 (incompatibilità).

La graduatoria, pertanto, sarà formulata in base al merito posseduto da ciascuno studente. I vincitori, quindi, saranno individuati tra coloro che avranno il merito più elevato ed a parità di merito il valore dell'ISEE per l'a.a. 2014/2015 più basso.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica o, in caso di iscrizione ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, tutti gli esami sostenuti durante il corso di studi) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderale così ottenuta sarà moltiplicata per un coefficiente dato dalla media ponderata più alta prevista dal presente bando (26) divisa per la media ponderata prevista per la Facoltà di appartenenza dello studente (art. 7 del presente bando di concorso). Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato ottenuto sarà moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti nel primo anno del corso di laurea magistrale e di tutti quelli del corso di laurea di primo livello.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatorie solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso. In tal caso nel formulare le graduatorie sarà, comunque, data priorità agli studenti che abbiano concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui da acquisire.

ART. 12 (pubblicazione graduatoria)

La graduatoria verrà resa pubblica il **18 dicembre 2014** mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti>

ART. 13 (colloqui)

La Commissione Giudicatrice sottopone gli studenti vincitori ad un colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio: capacità relazionali, interesse e motivazione rispetto all'attività prevista, conoscenza di base dei regolamenti per gli studenti della Sapienza (es. Manifesto generale degli studi) e del sito di Ateneo www.uniroma1.it Il mancato superamento del colloquio preclude l'ottenimento della borsa di collaborazione.

Gli studenti stranieri vincitori devono effettuare anche una prova di conoscenza della lingua italiana scritta e orale. Il mancato superamento della prova preclude l'ottenimento della borsa di collaborazione.

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.

Sul sito <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> sarà pubblicato il calendario dei colloqui.

ART. 14 (contratti)

Gli incarichi verranno affidati, una volta effettuati i colloqui di cui al precedente articolo 13, tramite stipula di singoli contratti di collaborazione.

Sul sito <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> sarà pubblicato l'esito dei colloqui.

I vincitori dovranno presentarsi per la stipula presso il Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala C - II piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5 nei giorni ed orari indicati. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 15 (dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali che saranno forniti dai candidati, o già in nostro possesso, sono e saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per le finalità di gestione del concorso, inoltre sono e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata esecuzione del servizio. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Hanno diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è L'università degli studi di Roma La Sapienza in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

F.to IL RETTORE